

DELIBERAZIONE N. DC/2024/00076 (PROPOSTA N. DPC/2024/00076)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/11/2024

ARGOMENTO N. 580

Oggetto: Misure di tutela delle caratteristiche commerciali all'interno e all'esterno dell'area Unesco

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di novembre alle ore 14:38, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Valerio FABIANI , Francesco GRAZZINI , Luca SANTARELLI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Stefania COLLESEI	Luca MILANI
Edoardo AMATO	Cecilia DEL RE	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Alessandro Emanuele DRAGHI	Guglielmo MOSSUTO
Nicola ARMENTANO	Valerio FABIANI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Massimo FRATINI	Renzo PAMPALONI
Paolo BAMBAGIONI	Giovanni GANDOLFO	Vincenzo Maria PIZZOLO
Beatrice BARBIERI	Fabio GIORGETTI	Enrico RICCI
Marco BURGASSI	Giovanni GRAZIANI	Massimo SABATINI
Francesco CASINI	Francesco GRAZZINI	Luca SANTARELLI
Matteo CHELLI	Alessandra INNOCENTI	Marco SEMPLICI
Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Enrico CONTI	Eike Dieter SCHMIDT	Angela SIRELLO
Lorenzo MASI		

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

OMISSIS IL CONSIGLIO

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato con Legge 2 agosto 2008, n. 130;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con Legge 1° ottobre 2020, n. 133;
- i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, attuata sul piano del diritto interno attraverso il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con il quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;

Considerato come:

- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, preveda che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio";
- il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* e in particolare l'articolo 1, comma 4, stabilisca che per le finalità indicate dall'articolo 52 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'articolo 31 comma 2 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Salva Italia"), recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 12 comma 3 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*) - preveda quanto segue: «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
- l'articolo 110 (*Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale*) della L.R.T. n. 62 del 23.11.2018 (c.d. *Codice del Commercio*), al comma 1 preveda che il Comune possa individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e al comma 4, lett. a), individui, tra i possibili interventi, anche "programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività

commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree";

Ricordato che il Centro Storico di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici vigenti, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 (*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*);

Visti:

- il Programma di Mandato 2024-2029 presentato dalla Sindaca di Firenze al Consiglio Comunale di Firenze nella seduta del 14 ottobre 2024;
- la Delibera CC n. 5 del 29 gennaio 2024 con la quale sono stati approvati i *"Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- la Delibera GC n. 49 del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto: *"Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026. Approvazione"*;
- la Delibera GC n. 111 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione"*;

Vista la Delibera CC n. 20 del 27.04.2023 avente ad oggetto *"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari"*;

Ritenuto necessario integrare il testo del sopracitato Regolamento all'articolo 8, ove sono dettate limitazioni per la tutela di aree di particolare sensibilità del Centro Storico;

Valutato pertanto di inserire all'art. 8 comma 1 dopo le parole "Borgo San Jacopo" le seguenti: *"via della Vigna Nuova, via Rondinelli, via Strozzi, piazza Strozzi, Porta Rossa, Lungarno Guicciardini, via di Santo Spirito, Lungarno Acciaiuoli, via Lambertesca, via di Parione, via delle Terme, Borgo SS. Apostoli, via dei Pecori, via Pellicceria, via Brunelleschi, Calimala, via Tosinghi, via Vecchietti, via Roma"* e di modificare come segue il comma 5 del medesimo articolo: *"5. In Via dei Neri, via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo, via Calzaiuoli, Corso, via Guicciardini, via della Spada, Borgo degli Albizi, via dei Cerchi, via dei Tavolini, via Mazzetta, via S. Agostino, via delle Caldaie, via dei Serragli, via Faenza, via Ginori, via Matteo Palmieri, piazza Salvemini, è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. È ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in una delle citate strade verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo"*;

Rilevato inoltre come anche in alcune strade poste all'esterno del Centro Storico di Firenze vadano registrandosi concentrazioni di attività economiche che rischiano di snaturare il tessuto degli esercizi di vicinato e l'identità culturale di determinate aree;

Valutato come – sentiti i Presidenti dei Quartieri e le associazioni di categoria – siano state individuate in Via Vincenzo Gioberti (da piazza Beccaria compresa); Via Pisana, nel tratto compreso fra la Porta a San

Frediano e Piazza Pier Vettori (esclusa) e Via Senese, nel tratto compreso fra il Piazzale di Porta Romana (compreso) e l'incrocio con Via San Damiano le aree commerciali più soggette al fenomeno sopra accennato;

Ritenuto pertanto necessario avviare anche in tali zone un'azione finalizzata alla tutela e valorizzazione delle attività economiche esistenti, fortemente tipizzate sotto il profilo storico-culturale e commerciale;

Valutato quindi di adottare in via sperimentale per un periodo di 2 (anni) - eventualmente rinnovabili - misure di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato attivi nelle sopra indicate strade, poste all'esterno dell'area del Centro Storico, consistenti in limitazioni all'apertura di nuove attività o al trasferimento verso tali aree di attività altrove esistenti appartenenti alle seguenti tipologie: a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento; c) attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare e di panificazione.

Preso atto che – ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 comma 2 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva Italia”), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 12 comma 3 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - il Comune di Firenze ha al riguardo sottoscritto in data 14 ottobre 2024 un Verbale d'Intesa con le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio, Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) e Confesercenti, conservato agli atti;

Ricordato che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano;

Dato atto che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che sono stati depositati n. 1 emendamento da parte del gruppo Firenze Democratica, che ha ricevuto parere di regolarità tecnica in parte negativo e in parte positivo ed esito respinto;

Dato atto che sono stati depositati n. 8 emendamenti da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, che hanno ricevuto parere di regolarità tecnica positivo e/o negativo, ma che sono stati ritirati dai proponenti come da verbale della seduta del Consiglio comunale;

Visti:

- il DLgs. 267 del 18 agosto 2000;
- la L.R.T. 62/2018 *Codice del Commercio*;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale vigente;
- il Regolamento Urbanistico;

Preso atto del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18 agosto 2000

Considerato che sussistono le consizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare le integrazioni e precisazioni al testo del vigente “*Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico*” illustrate in narrativa (riportate in grassetto nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di approvare l’atto regolamentare recante “*Misure di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato attivi in alcune strade di Firenze poste all’esterno dell’area del Centro Storico Patrimonio Mondiale Unesco*” di cui all’Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 14/10/2024	Il Dirigente / Direttore Cantafio Casamaggi Valerio

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 21: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collesei, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Luca Santarelli, Marco Semplici,

Contrari 1: Dmitrij Palagi,

Astenuti 2: Francesco Casini, Francesco Grazzini,

Non votanti 8: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Cecilia Del Re, Alessandro Emanuele Draghi, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Guglielmo Mossuto, Massimo Sabatini,

essendo presenti 32 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA EMENDATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Valerio FABIANI , Francesco GRAZZINI , Luca SANTARELLI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Stefania COLLESEI	Lorenzo MASI
Edoardo AMATO	Cecilia DEL RE	Luca MILANI
Caterina ARCIPRETE	Alessandro Emanuele DRAGHI	Michela MONACO
Nicola ARMENTANO	Valerio FABIANI	Guglielmo MOSSUTO
Cristiano BALLI	Massimo FRATINI	Dmitrij PALAGI
Paolo BAMBAGIONI	Giovanni GANDOLFO	Renzo PAMPALONI
Beatrice BARBIERI	Fabio GIORGETTI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Marco BURGASSI	Giovanni GRAZIANI	Enrico RICCI
Francesco CASINI	Francesco GRAZZINI	Massimo SABATINI
Matteo CHELLI	Alessandra INNOCENTI	Luca SANTARELLI
Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI	Marco SEMPLICI

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Enrico CONTI	Eike Dieter SCHMIDT	Angela SIRELLO
--------------	---------------------	----------------

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

Favorevoli 21: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collesei, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Luca Santarelli, Marco Semplici,

Contrari 1: Dmitrij Palagi,

Astenuti 2: Francesco Casini, Francesco Grazzini,

Non votanti 9: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Cecilia Del Re, Alessandro Emanuele Draghi, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Lorenzo Masi, Guglielmo Mossuto, Massimo Sabatini,

essendo presenti 33 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
21/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato 1_Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico_EMENDATO.pdf - 1a6dc950cad06373495cd2124e7b9e437a610b39af2742dd727a81b7d4067830
Allegato 2_Misure di tutela e valorizzazione fuori area Unesco_CORRETTO.pdf - 95812850a67a508c893cb486005a28fb2f2c899f23dcdb999026174a4e8d8578

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Monea

IL PRESIDENTE

Cosimo Guccione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico

(Approvato con Delibera CC n. 20 del 27.04.23)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.

2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

TITOLO I

TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

1. I divieti di cui al presente articolo si applicano alle attività appartenenti alle seguenti tipologie:

- commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
- somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;
- attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.

2. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività sopra indicate, è vietato:

- l'insediamento di nuove attività;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio delle attività esistenti, realizzato in locali che non siano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, contigui e già collegati funzionalmente al locale sede dell'attività;
- cedere o trasferire separatamente le attività di somministrazione, di commercio al dettaglio alimentare e di artigianato alimentare, la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell'attività;

3. Il divieto di ampliamento non si applica:

- se l'ampliamento nei locali, non già collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avviene per effetto di accorpamento di altra attività esistente nel centro Storico Unesco di cui al comma 1, a medesima titolarità e tipologia ed ivi trasferita: in tal caso, il titolo abilitativo dell'attività accorpata all'attività oggetto di ampliamento, viene dichiarato decaduto;
- agli esercizi di somministrazione i cui titolari siano società partecipate almeno al 50% da soggetti iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole nonché in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionista;
- agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2

- 1) Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:
- a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
 - b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001;
 - c) le forme speciali di commercio al dettaglio;
 - d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;

- e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale;
- 2) Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:
- negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale che l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
 - nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
 - con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - al domicilio del consumatore (catering);
 - in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;
 - in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
 - all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti; l'attività di somministrazione aperta al pubblico generico all'interno della struttura ricettiva alberghiera, non può essere trasferita separatamente dall'attività ricettiva.

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. È vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;

- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di prodotti a base di cannabis;
- f) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self-service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;
- g) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:
- per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza;
 - le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di svolgimento:
 - non devono essere apprestati elementi di cambiamento tali da modificare la natura dell'attività di somministrazione in quella di pubblico spettacolo (rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti etc.);
 - non deve essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale);
 - non devono essere presenti forme di restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;
 - non devono essere previste forme di pubblicità che qualificano l'attività accessoria come una attrazione autonoma rispetto all'attività di somministrazione, anche se esercitata in forma saltuaria, ma ricorrente;
- h) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività non alimentari, costituendone elemento accessorio;
- i) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:
- se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario);
 - alla vendita degli oggetti preziosi di nuova produzione per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del t.u.l.p.s.;
- j) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- k) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento;
- m) magazzini di custodia e deposito per conto terzi non dotati di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili). Gli esistenti si devono adeguare alle modalità di accesso entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. È vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;

- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termo-idraulici.

ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI

1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.
2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.
3. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2, 4 e 8 le "attività esistenti", intese come quelle oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.
2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.
3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:
 - in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti
 - in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri;
 - in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.

ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO

1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
 - a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;

- b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;
- c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". È consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;

2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.

3. Per le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 2, l'attività di vendita per asporto e la somministrazione deve svolgersi interamente all'interno dell'esercizio, non essendo consentito all'esercente di concludere l'operazione di vendita (ordinazione e pagamento) su suolo pubblico, attraverso lo sporto direttamente prospiciente la pubblica via.

4. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:

- la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;
- la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;
- la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.

ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, **via della Vigna Nuova, via Rondinelli, via Strozzi, piazza Strozzi, Porta Rossa, Lungarno Guicciardini, via di Santo Spirito, Lungarno Acciaiuoli, via Lambertesca, via di Parione, via delle Terme, Borgo SS. Apostoli, via dei Pecori, via Pellicceria, via Brunelleschi, Calimala, via Tosinghi, via Vecchietti, via Roma**, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:

- a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;
- b) librerie;
- c) gallerie d'arte e antiquari;
- d) arredamento e design;
- e) banche e assicurazioni;
- f) commercio di oggetti preziosi;
- g) commercio di orologi;
- h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- l) commercio al dettaglio di fiori e piante.

Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:

- oggetti preziosi;
- orologi;
- oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.

2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

3. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.

4. È altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate agli articoli 2 e 4 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:

- a) Piazza San Giovanni
- b) Piazza Duomo
- c) Piazza della Repubblica
- d) Piazza Santa Croce
- e) Piazza della Signoria
- f) Piazza San Firenze

- g) Piazza S. Maria Novella
- h) Piazza Pitti
- i) Piazza Santo Spirito
- j) Piazza del Carmine
- k) Piazza SS. Annunziata

In Via dei Neri, via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo, via Calzaiuoli, Corso, via Guicciardini, via della Spada, Borgo degli Albizi, via dei Cerchi, via dei Tavolini, via Mazzetta, via S. Agostino, via delle Caldaie, via dei Serragli, via Faenza, via Ginori, via Matteo Palmieri, piazza Salvemini, piazza Sant'Ambrogio e piazza Beccaria è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. È ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in una delle citate strade verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.

ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".
2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.
3. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, serramenti, tende o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.
4. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.
5. È fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
6. È vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.
7. È vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richi amino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o di etnia, lingua, religione o opinioni politiche.

ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b) per i locali sfitti:
 - . oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - . divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - . rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.
2. È fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

TITOLO II
CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. È fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto. 2. È inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.

ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. È fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.

2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. È fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. È fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")

3. È fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").

ART. 14 – DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:

- a) la notte di Capodanno;
- b) la notte di San Giovanni.

2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art. 7 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura dell'esercizio in caso di reiterazione.

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:

a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;

b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità (articoli 11 e 13 del presente Regolamento), è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);

c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla Legge Regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività secondo le seguenti modalità:

- giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione;
- giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione;
- giorni 15 (quindici) per ogni ulteriore reiterazione.

ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:
- il "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" di cui alla Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Misure di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato attivi in alcune strade di Firenze poste all'esterno dell'area del Centro Storico Patrimonio Mondiale Unesco

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente atto regolamentare intende perseguire la tutela e la valorizzazione di determinate aree urbane che – sebbene poste all'esterno del Centro Storico Patrimonio Mondiale Unesco - risultano fortemente tipizzate sotto il profilo storico-culturale e commerciale.
2. Le misure adottate con il presente atto sono finalizzate alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e delle caratteristiche commerciali specifiche delle aree individuate.

Art. 2 Aree commerciali

1. Ai fini del presente atto regolamentare sono individuate quali aree fortemente tipizzate sotto il profilo storico-culturale e commerciale le seguenti strade:

- Via Vincenzo Gioberti (da piazza Beccaria compresa);
- Via Pisana, nel tratto compreso fra la Porta a San Frediano e Piazza Pier Vettori (esclusa);
- Via Senese, nel tratto compreso fra il Piazzale di Porta Romana (compreso) e l'incrocio con Via San Damiano.

Art. 3 Limitazioni

1. Nelle aree commerciali di cui all'articolo 2 sono vietate l'apertura di nuove attività o il trasferimento verso tali aree di attività altrove esistenti appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;
 - c) attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.
2. È ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti nella strada verso altri fondi della medesima via.

Art. 4 Durata delle limitazioni

1. La durata delle limitazioni di cui all'articolo 3 è stabilita in anni 2 (due) dall'entrata in vigore del presente atto regolamentare.
2. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui all'art. 3 le attività per le quali, prima dell'entrata in vigore del presente atto regolamentare, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente e finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.

Art. 5 Derghe alle limitazioni

1. Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono escluse dalle limitazioni ivi previste:

- a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169/2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
- b) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- c) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie.

2. Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 3, sono escluse dalle limitazioni ivi previste le somministrazioni effettuate:

- a) al domicilio del consumatore (catering);
- b) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita SCIA ai sensi delle normative vigenti; l'attività di somministrazione aperta al pubblico generico all'interno della struttura ricettiva alberghiera, non può essere trasferita separatamente dall'attività ricettiva.

Tutte le attività di cui all'articolo 3 sono sempre consentite in forma accessoria e temporanea ai sensi della normativa regionale vigente, in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana.

Art. 6 Sanzioni

Fermi restando i provvedimenti sanzionatori, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni del presente atto regolamentare, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art. 3 è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.